



COMUNE DI MODENA

N. 7/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 26/03/2020

L'anno duemilaventi in Modena il giorno ventisei del mese di marzo (26/03/2020) alle ore 14:00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo	Presente in aula consiliare
Presidente Poggi Fabio	Presente in aula consiliare
Vice Pres. Prampolini Stefano	Presente in videoconferenza
Aime Paola	Presente in videoconferenza
Baldini Antonio	Presente in aula consiliare
Bergonzoni Mara	Presente in videoconferenza
Bertoldi Giovanni	Presente in videoconferenza
Bosi Alberto	Presente in aula consiliare
Carpentieri Antonio	Presente in aula consiliare
Carriero Vincenza	Presente in videoconferenza
Cirelli Alberto	Presente in videoconferenza
Connola Lucia	Presente in videoconferenza
De Maio Beatrice	Presente in videoconferenza
Fasano Tommaso	Presente in videoconferenza
Forghieri Marco	Presente in aula consiliare
Franchini Ilaria	Presente in videoconferenza
Giacobazzi Piergiulio	Presente in aula consiliare
Giordani Andrea	Presente in videoconferenza
Guadagnini Irene	Presente in videoconferenza
Lenzini Diego	Presente in aula consiliare
Manenti Enrica	Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano	Presente in videoconferenza
Moretti Barbara	Assente
Parisi Katia	Presente in videoconferenza
Reggiani Vittorio	Presente in videoconferenza
Rossini Elisa	Presente in aula consiliare
Santoro Luigia	Presente in videoconferenza
Scarpa Camilla	Presente in aula consiliare
Silingardi Giovanni	Presente in videoconferenza
Stella Vincenzo Walter	Presente in videoconferenza
Trianni Federico	Presente in aula consiliare
Tripi Ferdinando	Presente in videoconferenza
Venturelli Federica	Presente in aula consiliare

e gli Assessori:

Baracchi Grazia	Presente in videoconferenza
Bortolamasi Andrea	Assente
Bosi Andrea	Presente in videoconferenza
Cavazza Gianpietro	Presente in aula consiliare
Ferrari Debora	Presente in videoconferenza
Ferrari Ludovica Carla	Presente in videoconferenza
Filippi Alessandra	Presente in videoconferenza
Pinelli Roberta	Presente in videoconferenza
Vandelli Anna Maria	Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 7

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - MANOVRA TRIBUTARIA, DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (COMMI 738 - 783) E CONFERMA APPLICAZIONE DEL COMMA 755 IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI – APPROVAZIONE

Relatore: Assessore Cavazza

Con riferimento al dibattito riportato nell'atto n. 14 del registro Comunicazioni, avente per oggetto "Comunicazioni varie – Dibattito generale sul Bilancio di previsione 2020-2022 e su tutti gli altri atti in trattazione", il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31

Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 20: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari 11: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Moretti e Reggiani.

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27-12-2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27-12-2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Premesso che l'imposizione fiscale immobiliare locale, che ha come presupposto impositivo il possesso di immobili, è stata oggetto di diverse disposizioni normative che qui si ripercorrono brevemente:

- negli anni dal 1993 al 2011 vigeva l'imposta comunale sugli immobili (ICI) istituita con il Decreto Legislativo 30-12-1992, n. 504;
- dal 2012 tale imposta (ICI) è stata sostituita dall'imposta municipale propria (IMU), introdotta a partire dall'anno 2014 con il Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23 (artt. 8-9), la cui applicazione è stata poi anticipata in via sperimentale dall'articolo 13 del Decreto Legge 6-12-2011, n. 201 come modificato dalla Legge 26-04-2012, n. 44;
- dal 2014 è stata istituita con la Legge 27-12-2013, n. 147 l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno di natura patrimoniale, l'imposta IMU, costituito dal possesso di immobili e dovuto dal possessore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione sia di servizi comunali indivisibili, la tassa TASI a carico del possessore e dell'utilizzatore sia dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la tassa TARI a carico dell'utilizzatore.

Dato quindi atto che la Legge 27-12-2019, n.160 ha abolito a decorrere dal 2020 l'imposta unica comunale IUC limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti TARI e nel contempo istituisce una nuova imposta patrimoniale costituita dalla sola imposta municipale propria IMU, di cui ne definisce la disciplina normativa ai commi 739-783.

Considerato che la disciplina della nuova imposta municipale propria ricalca quella precedente, introducendo tuttavia specifiche previsioni volte a definire, e quindi a chiarire, precedenti disposizioni normative soggette a diverse interpretazioni e/o discordanze applicative dell'imposta, foriere a suo tempo anche di contenziosi tributari, che attengono ad esempio alle seguenti fattispecie così ridefinite:

- il fabbricato “iscritto in catasto con attribuzione di rendita” e la sua decorrenza in caso di variazione intervenuta in corso d'anno;
- l'area che, solo se accatastata unitariamente al fabbricato, ne acquisisce il valore di pertinenza;
- l'area fabbricabile e la sua decorrenza in caso di variazione;
- il terreno agricolo “iscritto in catasto con reddito dominicale”;
- la casa familiare assegnata al genitore (non più al coniuge) se affidatario dei figli, in capo al quale si costituisce il diritto di abitazione;
- il possesso, ai fini del computo del mese, riconosciuto all'acquirente dal giorno del trasferimento nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- l'unità immobiliare posseduta dai residenti all'estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza non più esente.

Considerato altresì che la nuova imposta municipale propria riconferma quanto già stabilito dalla precedente imposta con riguardo in particolare a:

- l'esclusione dal presupposto impositivo dell'abitazione principale e delle unità abitative ad essa assimilate direttamente dalla legge, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 o ad essa assimilata, su decisione del Comune, della sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempre che la stessa non risulti locata;
- la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati d'interesse storico od artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado se non accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 secondo i termini ed i requisiti previsti;
- la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431;
- il termine di presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta da individuarsi anche con apposito decreto, nelle cui more di approvazione continua ad utilizzarsi il precedente modello di dichiarazione. Restano quindi ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU (e prima dell'ICI) e della TASI.
- l'esenzione dal 2022 degli immobili, cosiddetti “beni merce” costruiti e destinati alla vendita a condizione che non siano locati.

Considerato:

- che l'imposta municipale è sempre dovuta in due rate scadenti il 16 giugno (acconto) pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e il 16 dicembre (saldo) a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote approvate, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

- che in sede di prima applicazione, la prima rata (acconto) è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Dato atto che la legge d'imposta definisce un'aliquota di base demandando in genere al Comune, con propria deliberazione la potestà di aumentarla o diminuirla fino all'azzeramento con riguardo alle specifiche fattispecie espressamente individuate; in particolare, consente limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di aumentare con espressa deliberazione l'aliquota sino all'1,14 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 secondo i termini di cui al comma 754 della citata Legge 27/12/2019, n. 160.

Dato atto che il Comune di Modena ha introdotto nell'anno 2015 con la deliberazione n. 65, poi confermata negli anni successivi fino al 2019 (con le deliberazioni n. 12/2016 - n. 2/2017 – n. 15/2018 – n. 96/2018 per l'anno 2019) la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 secondo i termini ivi indicati ovvero applicando l'intera maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per aumentare uno solo dei due limiti << la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile >> (primo) senza aumentare quindi l'aliquota massima della TASI, che non può eccedere la misura del 2,5 per mille (secondo), e non invece distribuendo lo 0,8 per mille tra i due limiti.

Preso atto che dall'anno 2019 non sono più stati adottati provvedimenti statali di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria e che il Comune ha comunque sempre confermato dal 2015 ad oggi la propria manovra tributaria mantenendo inalterata l'imposizione fiscale sugli immobili del proprio territorio.

Preso altresì atto che la nuova legge d'imposta non consente di aumentare ulteriormente l'aliquota di base IMU in sostituzione della precedente maggiorazione TASI riguardo in particolare all'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le cui aliquote non possono superare rispettivamente la misura dello 0,6 e dell'1,06 per cento.

Considerato pertanto necessario rimodulare le singole aliquote in considerazione di tale limite in parte aumentando ed in parte confermando le misure precedenti, comunque sempre perseguendo la finalità di mantenimento dell'equilibrio complessivo dell'entrata patrimoniale in bilancio;

Si ritiene di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU 2020 istituita dalla Legge 27/12/2019, n. 160 come da dispositivo della presente deliberazione regolamentare;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote IMU alle sole fattispecie individuate da apposito decreto, di cui al comma 756 della citata Legge 160/2019, decorre a partire dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito alla sua adozione. Per quest'anno, anno 2020, la diversificazione delle aliquote è pertanto liberamente rimessa alla potestà regolamentare del Comune ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e la relativa deliberazione acquista efficacia se pubblicata nel Portale del Federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020.

Considerato che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a:

- l'art. 151, comma 1, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) prevede tra i documenti da allegare al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe e le aliquote d'imposta dei tributi locali.

Visto il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2019, n. 295 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

Visto l'articolo 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente a tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'articolo 1, comma 779, della Legge 27/12/2019, n. 160 che in deroga alle sopra citate disposizioni stabilisce che i Comuni per l'anno 2020 possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Dato altresì atto che in base alla Risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 e alla Risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze le aliquote e i regolamenti tributari possono essere variati oltre la data di approvazione del proprio bilancio purché recepiti da successive variazioni del Bilancio comunale senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo Bilancio.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 23/03/2020;

Delibera

- di dare atto che a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta municipale propria IMU dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 738 -783) in sostituzione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI.

- di dare altresì atto che la nuova imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni normative della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 738 -783) e da altre disposizioni normative vigenti ad essa compatibili.

- di applicare, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la potestà riconosciuta dal comma 755 della Legge n. 160/2019 aumentando l'aliquota sino all'1,14 per cento in sostituzione della maggiorazione della tassa per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 secondo i termini di cui al comma 754 della citata Legge 27/12/2019, n. 160.

- di determinare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1996 e successive modificazioni e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge d'imposta, per l'anno 2020:

= l'aliquota dello 0,60 per cento per l'abitazione principale, come definita alla lett. b), comma 741, articolo 1 della Legge n. 160/2019, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale, come definita alla lett. b), comma 741, articolo 1 della Legge n. 160/2019, classificata nelle categorie catastali abitative diverse da quelle suindicate e relative pertinenze.

Non costituisce presupposto d'imposta il possesso delle unità abitative assimilate all'abitazione principale come definite alla lett. c), comma 741, articolo 1 della Legge n. 160/2019 e indicate nei successivi punti:

- 1) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa e relative pertinenze assegnate ai soci;
- 2) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) gli alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'alloggio adibito ad abitazione principale e relative pertinenze su cui è costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile.

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

= l'aliquota dello 0,76 per cento per gli alloggi adibiti ad abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A come unica unità immobiliare e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi Case Popolari (Acer).

Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

= l'aliquota dell'1,10 per cento per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parente di primo grado in linea retta del proprietario o titolare di diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio e non sia titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi, ivi compreso quello di dimora e residenza, nel Comune di Modena.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, i requisiti di parentela e le condizioni del patrimonio immobiliare del parente.

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione. Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della comunicazione, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le comunicazioni già presentate ai fini ICI e IMU/TASI purché vigenti all'1/1/2020.

= l'aliquota dello 0,76 per cento per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A come unica unità immobiliare e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritti reali di godimento a:

- a) privati: solo persone fisiche, alle condizioni definite dagli Accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;
- b) studenti fuori sede per almeno 12 mesi, alle condizioni definite dagli Accordi locali di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della Legge n. 431/1998;

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione entro il 31 dicembre dell'anno di stipula, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, dei dati contrattuali compresa la data di registrazione; alla comunicazione deve essere allegata l'attestazione di conformità (Allegato F)

come da Decreto Ministeriale 16/01/2007. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della comunicazione, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le comunicazioni già presentate ai fini ICI e IMU/TASI purché vigenti all'1/1/2020.

= l'aliquota dello 0,76 per cento per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A come unica unità immobiliare e relative pertinenze regolarmente assegnati con graduatorie pubbliche o su indicazione formale del Comune per soddisfare esigenze sociali abitative e con canone d'affitto pari od inferiore a quello stabilito dall'Accordo Territoriale vigente.

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

= l'aliquota dello 0,50 per cento per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A come unica unità immobiliare e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare del diritto di godimento al Comune nell'ambito del Servizio "Agenzia Casa".

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

= l'aliquota dello 0,97 per cento per i fabbricati, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 - che si ricomprendono invece nel punto successivo - nei quali è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività d'impresa, compreso il lavoro autonomo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali e il requisito dello svolgimento diretto dell'attività d'impresa/lavoro autonomo. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della comunicazione, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le comunicazioni già presentate ai fini IMU/TASI purché vigenti all'1/1/2020.

= l'aliquota dell'1,06 per cento per i fabbricati ad uso produttivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nel gruppo catastale D, compresi i D/5.

= l'aliquota dello 0,76 per cento per i fabbricati, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale B/5 in cui è svolta direttamente ed effettivamente attività didattica paritaria, disciplinata dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53, dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sullo stesso, avente natura di società cooperativa a responsabilità limitata sociale (scarl), a mutualità prevalente di diritto, con qualifica di onlus.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento sul fabbricato, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali, i requisiti soggettivi del proprietario/titolare di diritto reale di godimento e i requisiti oggettivi dello svolgimento diretto ed effettivo dell'attività didattica paritaria. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della comunicazione, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le comunicazioni già presentate ai fini IMU/TASI purché vigenti all'1/1/2020.

= l'aliquota dello 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

= l'aliquota dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni nella Legge 26/02/1994, n. 133.

= l'aliquota dell'1,06 per cento per i terreni agricoli;

= l'aliquota dell'1,14 per cento per le aree fabbricabili;

= l'aliquota dell'1,14 per cento per tutte le fattispecie diverse da quelle suindicate.

= l'esenzione dal pagamento della quota comune dell'imposta municipale propria, in virtù dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4/05/2001, n. 207 nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) costituite ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale Emilia Romagna 12/03/2003, n. 2. L'esenzione non opera nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato.

- di dare infine atto che per la presente deliberazione comunale saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (articolo 1, comma 767);

- di prevedere per l'anno 2020 nel rispetto degli equilibri di Bilancio l'entrata a titolo di imposta municipale propria IMU di € 51.900.000,00 dando atto che lo stanziamento del capitolo 103 "Imposta municipale propria" trova corrispondenza nel Bilancio previsionale 2020-2022 come segue:

1. € 51.900.000,00 Piano dei Conti 1.1.1.6.0.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31

Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 20: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari 11: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Moretti e Reggiani.

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - MANOVRA TRIBUTARIA, DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (COMMI 738 - 783) E CONFERMA APPLICAZIONE DEL COMMA 755 IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI. APPROVAZIONE .

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 506/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 16/03/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - MANOVRA TRIBUTARIA, DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (COMMI 738 - 783) E CONFERMA APPLICAZIONE DEL COMMA 755 IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI. APPROVAZIONE .

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 506/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 16/03/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - MANOVRA TRIBUTARIA, DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (COMMI 738 - 783) E CONFERMA APPLICAZIONE DEL COMMA 755 IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI NELLA MISURA E SECONDO I TERMINI IVI PREVISTI. APPROVAZIONE .

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 506/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/03/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale